

Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna

Oggetto: Celebrazione delle udienze con modalità da remoto

Il Presidente f.f.,

richiamato il proprio decreto in data 2 novembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 27 d.l. n.137/2020 II comma, è stata prevista la trattazione scritta delle cause per le quali sia stata chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto;

letto il successivo decreto del Direttore Generale delle Finanze in data 11 novembre 2020 che ha individuato le regole tecnico – operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall'art. 16 comma 4 d.l. 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2018 n. 136 e dall'art. 27 d.l. 28.10.2020 n. 137,

osserva

i collegamenti da remoto per disposizione ministeriale devono essere effettuati tramite il programma informatico Skipe for Business con strumenti che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse ed apparati assegnati ai singoli uffici;

appare senz'altro opportuno ed anzi necessario, come del resto auspicato dal Consiglio della Giustizia Tributaria, in ragione della complessità della situazione e delle inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, fissare incontri in videoconferenza con i Presidenti e i Giudici di questa Commissione, con gli Ordini Professionali e gli Uffici Finanziari della Regione, al fine di addivenire a prassi condivise sulla distribuzione temporale dei ricorsi ad orari differiti, sulla predisposizione dei calendari a causa del prevedibile allungamento dei tempi medi di ogni singola udienza, sulla definizione dei criteri per la trattazione delle udienze da remoto;

allo stato e in attesa della elaborazione dei necessari protocolli, i Presidenti dei collegi, ai

sensi dell'art. 27 comma 1 d.l. 137/2020, potranno autorizzare, ove le dotazioni informatiche dell'Ufficio e dei componenti del Collegio lo consentano, che le camere di consiglio delle cause con contraddittorio scritto si svolgano anche parzialmente da remoto; in tal modo si consentirà la partecipazione alla decisione dei giudici tributari residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione, altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria;

i Presidenti dei Collegi, almeno dieci giorni prima dell'udienza, dovranno comunicare ai componenti del Collegio e al Segretario della sezione le modalità di svolgimento della Camera di Consiglio per consentirne il coordinamento e verificare, quanto meno in questa fase iniziale, se vi siano impedimenti tecnici al suo svolgimento da remoto;

all'esito della decisione di ciascuna causa, il verbale di udienza, redatto come documento informatico, verrà sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale del Presidente e del segretario di udienza.

Si comunichi ai Sigg. Presidenti, vice Presidenti e giudici della Commissione, al Direttore amministrativo e ai segretari di sezione, al C.P.G.T, al al Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e al Garante del Contribuente della Regione Emilia Romagna.

Bologna. 21 novembre 2020

*Stella D'Orsi*